



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE NEL 2025: IL MILLEPROROGHE CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI RIUNIONI A DISTANZA

Publicato il 18 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Anche per tutto il 2025, **le società di capitali e gli enti associativi potranno svolgere le proprie assemblee in videoconferenza**, indipendentemente da ciò che è previsto nei loro statuti. Grazie all'ennesima proroga contenuta nel **decreto Milleproroghe**, approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato e confermato con voto di fiducia in Aula, viene mantenuta la flessibilità introdotta inizialmente durante l'emergenza sanitaria del 2020. Questa disposizione consente **alle società per azioni (S.p.A.), alle società a responsabilità limitata (S.r.l.), alle cooperative e agli enti associativi di organizzare riunioni senza vincoli di presenza fisica**, garantendo un significativo risparmio di tempo e risorse.

Le società e gli enti coinvolti nella proroga

La proroga della possibilità di tenere assemblee online **non riguarda solo le società di capitali, ma si estende anche a diverse tipologie di enti associativi e organizzazioni**. Il riferimento normativo è il **comma 7 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma, introdotta in piena emergenza Covid, ha permesso alle società di **adattarsi rapidamente** alla necessità di distanziamento sociale, garantendo comunque lo svolgimento delle assemblee.

Anche nel 2025, la possibilità di riunirsi in videoconferenza sarà garantita a:

- Società per azioni (S.p.A.),
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.),
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.),
- Società cooperative e mutue assicuratrici,
- Associazioni e fondazioni non appartenenti al Terzo Settore.

Particolarmente rilevante è la conferma della possibilità per **le società quotate** di svolgere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in deroga a quanto previsto dagli statuti. Questa misura si applica anche a **banche popolari, banche di credito cooperativo e società cooperative**.

Come si potranno svolgere le assemblee nel 2025

Le società e gli enti interessati potranno scegliere tra **due modalità principali di svolgimento delle assemblee**:

- **Modalità ibrida**, in cui alcuni partecipanti sono fisicamente presenti e altri si collegano da remoto;
- **Modalità completamente virtuale**, in cui tutti i partecipanti intervengono tramite strumenti di telecomunicazione.

In entrambi i casi, devono essere rispettati alcuni requisiti essenziali per garantire **identificazione, partecipazione e diritto di voto**. Gli strumenti tecnologici utilizzati devono permettere di verificare l'identità dei partecipanti e consentire loro **di esprimere il voto in modo sicuro**.

Un aspetto particolarmente interessante della proroga è che **non sarà necessaria la presenza fisica del presidente, del segretario o del notaio** nel luogo della riunione, semplificando ulteriormente l'organizzazione delle assemblee.

IN SINTESI

Qual è la novità introdotta dal decreto Milleproroghe per il 2025? Le società di capitali e gli enti associativi potranno continuare a svolgere le proprie assemblee in videoconferenza per tutto il 2025, indipendentemente da quanto previsto nei loro statuti.

Quali soggetti sono coinvolti nella proroga? La proroga riguarda le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SapA), le società a responsabilità limitata (Srl), le società cooperative, le mutue assicuratrici e le associazioni e fondazioni non appartenenti al Terzo Settore.

Come potranno svolgersi le assemblee nel 2025? Le assemblee potranno essere organizzate in modalità ibrida (partecipazione fisica e da remoto) o completamente virtuale. In entrambi i casi, devono essere garantiti l'identificazione, la partecipazione e il diritto di voto dei partecipanti.

È richiesta la presenza fisica di figure istituzionali nelle assemblee online? No, la proroga conferma che non è necessaria la presenza fisica del presidente, del segretario o del notaio nel luogo della riunione.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA